



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF165
INFO FISCO
La Nuova Redazione

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 11

OGGETTO	LITI FISCALI PENDENTI – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
RIFERIMENTI	CM 23/2017 E CM 22/2017 – ART. 11 DL N. 50/2017 ; PROVV. 21/07/2017 – RF086/2017 E FLASH 137 DEL 2017
CIRCOLARE DEL	28/09/2017

Sintesi: in prossimità della scadenza del 2/10/2017, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in relazione alla definizione delle liti fiscali pendenti nella formula di domande e risposte, tra cui:

- *rottamazione dei ruoli: in presenza cartella di pagamento contenente più tributi, per la quantificazione dell'importo dovuto le somme già versate sono scomputabili in via forfettaria; l'importo netto residuo va ripartito proporzionalmente tra i codici tributo da indicare nel mod. F24*
- *contributi previdenziali: non sono dovuti per la definizione*

Le controversie tributarie pendenti (anche in Cassazione) oggetto di definizione agevolata sono:

- quelle aventi come **controparte** l'Agenzia delle Entrate
- con **esclusione** di quelli riguardanti dazi/accise ed Iva all'importazione, nonché somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato.

In caso di **controversia** relativa **esclusivamente** a:

- **interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi**, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;
- **sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono**: non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo ai tributi viene definito (anche con modalità diverse dalla presente definizione).

PROCEDURA
Presentazione di una domanda (esente da bollo) per ciascuna lite entro il 02/10/2017 (il giorno 30/09 cade di sabato; la presentazione nel suddetto termine viene considerata tempestiva anche in caso di scarto purché si provveda alla ritrasmissione entro i successivi 5 giorni lavorativi)
Notifica di eventuale diniego entro il 31/07/2018 verso cui è ammissibile il ricorso
Sospensione dei termini dei contenziosi in corso previa apposita domanda da presentare entro il 10/10/2017. La sospensione si protrae fino al 31/12/2018 se entro il 10/10/2017 si deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Estinzione del processo per mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31/12/2018 dalla parte che ne ha interesse

SCADENZE PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI
Pagamento importo netto dovuto o I RATA, pari al 40% del dovuto: la scadenza è il 02/10/2017.
Possibilità di rateizzo in un massimo di 3 rate in presenza di importi dovuti superiori a € 2.000.
Dagli importi dovuti si scomputano le somme versate in pendenza di giudizio e quelle dovute per la "rottamazione" dei ruoli
Nota: occorre effettuare un pagamento separato per ogni controversia autonoma

	SCADENZA	IMPORTO	SCADENZA	IMPORTO	SCADENZA	IMPORTO
RATEIZZO PAGAMENTO	I RATA		II RATA		III RATA	
IN 2 RATE	2-ott-17	40%	30-nov-17	60%	=	=
IN 3 RATE	2-ott-17	40%	30-nov-17	40%	2-lug-18	20%
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 03/10/2017						

PAGAMENTO: il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione va effettuato con mod. F24:

- utilizzando i codici tributo introdotti dalla [RM 108/2017](#)
- può avvenire anche mediante la **compensazione**.

Il **perfezionamento della definizione** si verifica:

- con il **pagamento integrale** dell'importo netto dovuto o della prima rata e
- con la **presentazione della domanda** entro il termine e con le **modalità** indicate in precedenza.

In **assenza di importi da pagare**, la sola presentazione della domanda comporta il perfezionamento della definizione.

Lo scomputo è ammesso:

- **per tutti gli importi pagati a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora spettanti all'Agenzia delle entrate**, purché siano ancora in contestazione nella lite oggetto di definizione. Nello specifico, lo scomputo non è possibile per le somme versate a seguito della definizione agevolata delle sanzioni in quanto essendo già definite non sono oggetto di contestazione;
- **per gli interessi relativi a pagamenti conseguenti ad iscrizioni a ruolo o affidamenti** effettuati in base alle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, sempre che si riferiscano ad importi pagati e ancora in contestazione.

RISPOSTE AI QUESITI

CONTROVERSIA AVVERSO L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUESITO	E' possibile definire le liti instaurate avverso gli atti dell'agente della riscossione, come ad esempio avviso di iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo, qualora l'Agenzia delle entrate non sia stata chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente ?
---------	--

Sono definibili le liti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, e cioè:

- limitatamente ai casi in cui l'**Agenzia** sia stata **evocata o intervenuta in giudizio**
- risultando **escluse** le liti nelle quali l'**Agenzia**, nonostante la titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio,
 - **non** sia stata **destinataria dell'atto di impugnazione**
 - **e non** sia stata successivamente **chiamata in giudizio** o **non** sia **intervenuta** in maniera **volontaria**.



Nota: in sostanza, le controversie instaurate contro i provvedimenti dell'Agente di riscossione, occorre che:

- che l'**Agenzia** figuri come parte **formale** nel contenzioso
- che la **materia** del contendere riguardi la **legittimità del credito** affidato all'Agenzia.

Esempi: in merito ad una cartella notificata da Equitalia, la lite instaurata:

- non è definibile se si verte nell'ambito di un vizio di notifica (infatti si verte nell'ambito di un vizio proprio riferibile solo ad Equitalia, senza che sia contestato il credito in essa indicato)
- non è definibile il ricorso esclusivamente contro gli atti esecutivi posti in essere (iscrizioni potete, ecc.)
- è definibile se si contesta il credito in essa indicato, impugnando
 - l'avviso di accertamento che si sostiene non essere mai stato ricevuto
 - l'avviso bonario che si sostiene non essere mai stato ricevuto (è il caso in cui sia richiesto l'abbattimento delle sanzioni a 1/3, negato da Equitalia).

Determinazione degli **importi** dovuti: anche in questo caso la quantificazione del dovuto deve fare con riferimento all'atto presupposto contestato (avviso di accertamento o avviso bonario), con la conseguenza che non sono dovuti gli importi a titolo di aggi e rimborsi spese spettanti ad Equitalia.

ATTO DI CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI

QUESITO	La circolare n. 22/E del 2017, paragrafo 1.2, precisa che non sono definibili gli atti di valore indeterminabile come quelli che attengono al classamento degli immobili. Si chiede conferma sulla non definibilità delle liti nel caso in cui gli atti in questione contengano anche tributi e sanzioni
----------------	--

Non è definibile la lite circa la **contestazione di un atto relativo al classamento di immobile**:

- nè ove quest'ultimo non contenga il recupero di tributi catastali (es: accertamento di rendita catastale presunta) e relative sanzioni: in quanto la lite è di valore indeterminabile
- nè in caso contrario: in quanto presupporrebbe una definizione parziale della lite



Nota: l'art. 11 c. 5 DL 50/2017, infatti, dispone che ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

CONTENUTO DELL'ATTO	Classamento dell'immobile	NON SCISSIONE
	Tributi e sanzioni oggetto di contestuale recupero	

NON DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

QUESITO	I contributi previdenziali relativi ad atti oggetto di definizione agevolata della lite tributaria sono dovuti integralmente, come era stato previsto con riguardo alla definizione agevolata delle liti minori, di cui all'art. 39, co. 12, del D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011) ?
----------------	---

Il DL 50/2017 dispone che le **controversie tributarie** possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi dell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **esclusione** di:

- **sanzioni** collegate al tributo
- **e interessi di mora.**

Poiché la disciplina della definizione agevolata attiene alle controversie tributarie, i **contributi previdenziali ne restano esclusi** in quanto:

- **non** rientrano nella **giurisdizione tributaria**
- **non** sussiste la **legittimazione** passiva dell'**Agenzia** delle Entrate e, di conseguenza, per il **perfezionamento** della procedura **non** è richiesto il **pagamento** dei suddetti **contributi**.



Nota: ciò è coerente con la CM 48/2011 (emanata in occasione della chiusura delle liti fiscali di cui all'art. 39, co. 12, del D.L. 98/2011).

La **C.M. 140/2016 dell'Inps**, in merito alla rilevanza ai fini previdenziali della definizione delle liti pendenti di cui al citato art. 39, co. 12, del D.L. 98/2011, applicabile anche al dettato normativo previsto dal D.L. 50/2017, **ha chiarito che**:

- ⇒ gli **accordi** di chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti **non** esplicano alcuna **efficacia** sulle **azioni di recupero promosse dall'Inps** che procederà alla riscossione degli importi da versare a titolo di contributi calcolati sull'intero ammontare originariamente accertato;
- ⇒ i **contributi richiesti con avviso di addebito** (o cartella) non devono essere annullati e il loro **versamento** avviene per l'intero **ammontare quantificato** all'origine dall'**Agenzia**.

SANZIONE ACCESSORIA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

QUESITO	In un caso di riunione di due giudizi, il primo relativo ad irrogazione di sanzione per mancata emissione di scontrini e il secondo relativo al provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività (sanzione accessoria ex art. 12, co. 2, del D.Lgs. 471/1997), la parte intende definire il primo atto. Tale definizione comporta anche l'estinzione del giudizio sul secondo atto, non definibile in quanto di valore indeterminabile?
----------------	--

La **definizione** della lite sul giudizio riguardante la **sanzione correlata alla mancata emissione di scontrini**:

- **non** produce **effetti** sulla **lite** relativa alla **sanzione accessoria** (sospensione dell'esercizio di attività)
- **che non è definibile** essendo di **valore indeterminabile**

con la conseguenza che si assiste **all'estinzione solo parziale del giudizio** che prosegue per la parte non definita.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER APERTURA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

QUESITO	Nel caso in cui il processo sia stato interrotto per l'apertura del fallimento, ai sensi dell'articolo 43, co. 3, del R.D. 16/03/1942, n. 267 (legge fallimentare), e non ci sia stata ancora riassunzione, chi è il soggetto legittimato a presentare la domanda di definizione delle liti pendenti ?
----------------	--

Per effetto del fallimento del contribuente, la legittimazione alla **presentazione dell'istanza** di definizione agevolata spetta al **curatore e**, in caso di inerzia, al **fallito**. Quanto detto si evince dal dettato del **co. 1, art. 43, legge fallimentare** in forza del quale *"nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore"*.



Nota: pertanto, poiché la **dichiarazione di fallimento** determina la **perdita** della **capacità** processuale del **debitore**, che ha carattere solo **relativo** (sentenza n. 11068/2006 della Corte di Cassazione) potendo essere fatta valere dall'organo fallimentare **nell'interesse dei creditori**, a questo si sostituisce il **curatore** che assume la **legittimazione ad agire e a resistere in tutti i giudizi facenti capo al fallito**.

Tuttavia, va osservato che, per la giurisprudenza (Corte di Cassazione sentenze n. 27277/2016 e n. 9434/2014), sussiste la **legittimazione processuale del fallito in caso di inerzia del curatore**, in quanto la stessa **Cassazione**, con la sentenza n. 6248/2014 resa in occasione di una precedente definizione agevolata (L. 289/2002, art. 16), ha **stabilito** che:

- la **dichiarazione di fallimento** non priva il **fallito** della qualità di **soggetto passivo del rapporto tributario**;
- il **fallito**, essendo esposto anche agli effetti sanzionatori conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è **legittimato ad intervenire** a fronte dell'**inerzia** dell'organo fallimentare.

SCOMPUTO DEGLI IMPORTI VERSATI

QUESITO	Lo scomputo degli importi versati da quelli dovuti per la definizione agevolata deve avvenire titolo per titolo o forfetariamente (vale a dire imposta su imposta, sanzioni su sanzioni e interessi su interessi oppure se è dovuto 100 ed è stato versato 40, il residuo dovuto è 60 ?)
----------------	--

La **CM 22/2017** ha chiarito che **non è richiesta alcuna specificazione** relativamente al titolo o all'imputazione delle somme da scomputare.

Pertanto, **dopo lo scomputo delle somme versate**:

- l'**importo** da versare dovrà essere **ripartito** tra i vari codici tributo di cui alla R.M. 108/2017
- **in proporzione alle somme dovute** per la definizione.

COD. TRIB.	DESCRIZIONE
8121	IVA e relativi interessi
8122	Altri tributi erariali e relativi interessi
8123	Sanzioni dovute relative ai tributi erariali
8124	IRAP e addizionale regionale all' IRPEF e relativi interessi
8125	Sanzioni dovute per IRAP e addizionale regionale all'IRPEF
8126	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi
8127	Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF

CALCOLO DELL'IMPORTO NETTO DOVUTO

L'importo da versare si calcola al netto di:

- **somme pagate**, anche tramite compensazione (R.M. 107/2011), prima della presentazione della domanda a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto/giudizio;
- **somme dovute** per l'adesione alla rottamazione dei ruoli.

Nota: Se le **somme già versate** in pendenza di giudizio o dovute per la rottamazione dei ruoli sono **maggiori o uguali all'importo lordo dovuto** per la definizione della lite, quest'ultima si **perfeziona** senza effettuare alcun versamento, fermo restando l'obbligo di **presentazione della domanda nei termini**.

In altri termini, **sono scomputabili tutti gli importi in contestazione già pagati in esecuzione dell'atto impugnato** con **esclusione** di quelli spettanti **all'agente della riscossione** (e cioè aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). **Non sono scomputabili** gli interessi per dilazione di pagamento di cui all'art. 21 del DPR 602/1973 che si applicano sul rateizzo delle somme dovute per la rottamazione dei ruoli.

ATTO DI ACCERTAMENTO IN CONTESTAZIONE	IMPORTI	%	COD. TRIB.	DOVUTO
Irpef + Interessi	€ 150.000	89,82%	8122	€ 106.886
Irap + Interessi	€ 1.000	0,60%	8124	€ 713
Addizionale regionale + Interessi	€ 4.000	2,40%		€ 2.850
Addizionale comunale + Interessi	€ 12.000	7,19%	8126	€ 8.551
TOTALE LORDO DOVUTO	€ 167.000	100,00%		€ 119.000

Somme versate in pendenza di giudizio	€ 24.000
Somme versate per l'adesione alla rottamazione	€ 24.000
TOTALE DA SCOMPUTARE	€ 48.000

TOTALE LORDO DOVUTO	€ 167.000
TOTALE DA SCOMPUTARE	€ 48.000
TOTALE NETTO DOVUTO	€ 119.000

PRECEDENTE DEFINIZIONE DI CARICHI A RUOLO IN PENDENZA DI GIUDIZIO

QUESITO	Si ipotizzi il caso in cui sia pendente una controversia avente ad oggetto una sanzione non collegata al tributo e il contribuente abbia già definito, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 193/2016 (convertito in L. 225/2016), l'iscrizione a ruolo (con relativa consegna all'agente della riscossione entro il 31/12/2016) dei 2/3 dell'importo in contestazione, estinguendo il debito con il pagamento delle sole spese di riscossione, come liquidate dall'agente della riscossione. Qualora intenda definire la controversia, il contribuente, ai fini della determinazione di quanto dovuto, dovrà calcolare il 40% sull'intera pretesa sanzionatoria originaria ovvero solamente sul residuo terzo ancora in contestazione ?
----------------	--

La **CM 2/2017** in relazione alla **rottamazione dei ruoli**, ha chiarito che

- se il carico affidato all'agente della riscossione non rechi l'intera pretesa tributaria
- persiste l'interesse alla decisione nel merito della lite riguardante la frazione non definita.

Pertanto, in tale ultimo caso, la **sopravvenuta definizione agevolata della lite** opera soltanto con riferimento alle **somme residue ancora in contestazione** con la conseguenza che gli importi dovuti vanno calcolati in relazione a queste ultime.

L'IMPORTO LORDO DOVUTO RISULTA COMPOSTO DALLE SEGUENTI SOMME

Gli importi che sono **richiesti** con l'atto impugnato e **spettanti** all'Agenzia delle Entrate che sono stati **contestati** con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado **(1)**, con esclusione solo delle sanzioni pecuniarie amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora, che però normalmente non sono recati dagli atti emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate. Per gli interessi, occorre tener conto di quelli di cui all'atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell'atto stesso

(1) Al **netto** dei seguenti importi:

- quelli oggetto di **annullamento in autotutela parziale** (la parte del rapporto annullata si considera non più pendente);
- quelli definiti in **conciliazione o mediazione** che non abbiano definito per intero la lite;
- quelli per i quali si sia formato un **giudicato interno sfavorevole all'Ufficio**.

Pertanto, con riferimento al quesito posto, **la lite pendente può essere definita:**

- con il **pagamento del 40%** dell'importo della sanzione non collegata al tributo ancora in contestazione (e cioè **1/3 non ancora iscritto a ruolo**),
- in quanto i **restanti 2/3** già iscritti a ruolo **sono stati definiti con la rottamazione**.

Le medesime considerazioni valgono:

- nel caso di **pagamento di una quota dell'importo a ruolo**, per esempio per effetto di un rateizzo, e
- la relativa **cartella per la parte non pagata è stata oggetto di istanza di rottamazione**.

Anche in questo caso, ai fini della definizione della lite occorre **pagare il 40% del residuo della sanzione non ancora iscritto a ruolo**, senza possibilità di scomputare quanto già pagato sulla parte iscritta a ruolo oggetto di rottamazione.

NON QUANTIFICAZIONE NELL'ATTO DEGLI INTERESSI DOVUTI

QUESITO	La società ricorrente intende definire la lite pendente mediante il versamento delle imposte e dei soli interessi dovuti dalla data di notifica dell'atto al 60° giorno successivo, non essendo stati quantificati nell'avviso impugnato gli interessi dovuti fino alla data di notifica dell'atto stesso. Oggetto del contenzioso pendente è un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1997 (imposte IRPEG - ILOR).
----------------	--

Nel caso di specie, stante il dettato normativo disposto **dal co. 1, art. 11, D.L. 50/2017**, ai fini della definizione della lite pendente, occorre versare oltre all'imposta anche gli **interessi** che vanno **determinati** in base alle modalità disposte **dall'art. 20 del DPR 602/1973 vigente all'epoca**.

QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERESSI PER TARDIVA ISCRIZIONE A RUOLO

QUESITO	Il co. 1 dell'art. 11 del D.L. 50/2017 prevede che le controversie possano essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato, inclusi gli interessi da ritardato pagamento di cui all'articolo 20 del DPR 602/1973 calcolati al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto. Tuttavia, sono ancora pendenti vecchi contenziosi, relativi ad avvisi di accertamento emessi nella vigenza della formulazione dell'art. 20 citato valida fino al 01/07/1999. Relativamente a questi ultimi, sorge il problema di come calcolare gli interessi dovuti per la definizione, considerato che il sistema all'epoca vigente calcolava gli interessi per semestri interi conteggiati fino alla data di consegna del ruolo all'esattore
----------------	--

La **quantificazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo** avviene secondo le modalità e i tassi vigenti *ratione temporis* tenendo conto che gli stessi, in base alla previsione normativa del D.L. 50/2017, **vanno calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto**.

Pertanto, considerando la formulazione dell'art. 20 DPR 602/1973 all'epoca vigente che applicava gli interessi per semestri interi, ne deriva che **nel caso in cui al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto il semestre non si sia ancora compiuto:**

- gli **interessi** sono comunque **dovuti fino a tale giorno** e
- devono essere **calcolati** moltiplicando il **tasso giornaliero** (ottenuto dividendo l'interesse semestrale per 180 giorni) per il numero di **giorni del semestre incompiuto**.

INTERESSI SULLA SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONE

QUESITO	In presenza di definizione perfezionata, il ruolo relativo agli interessi di sospensione di cui all'articolo 39 del DPR 602/1973 resta valido ? Nel caso di pagamento da parte del contribuente del ruolo in oggetto, l'importo è scomputabile dall'importo lordo dovuto per la lite concernente l'accertamento prodromico ?
----------------	--

Come specificato nella CM 22/2017, il **pagamento** degli importi iscritti a ruolo a titolo di interessi di sospensione sono **scomputabili** dall'importo lordo dovuto in quanto trattasi di importi già pagati in esecuzione dell'atto impugnato.

CALCOLO DEGLI INTERESSI PER TARDIVA ISCRIZIONE A RUOLO

QUESITO	Nel caso di impugnazione di atti dell'agente della riscossione, quali: "intimazioni di pagamento", "sollecito di pagamento", "fermo amministrativo", "iscrizione ipotecaria" ecc., come si calcolano gli importi da versare ? In particolare, qual è il termine da cui fare decorrere i 60 giorni previsti dal co. 1 dell'art. 11 del D.L. 50/2017 ai fini del calcolo degli interessi ex articolo 20 del DPR 602/1973? Quello della notifica dell'atto della riscossione impugnato o quello dei prodromici atti dell'Agenzia (avviso di accertamento, cartella, intimazione di pagamento) ?
----------------	--

Ferma restando la definizione della lite, il **calcolo degli interessi per tardiva iscrizione a ruolo** deve essere effettuato con riferimento **all'atto presupposto** dalla cui notifica decorre il calcolo dei 60 giorni.

INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITO ESISTENTE

QUESITO	La controversia relativa ad un atto di recupero per indebita compensazione di un credito IVA esistente, con il quale è stata irrogata la sanzione del 30% ex art. 13, co. 3, del D.Lgs. 471/1997, si può definire con il pagamento del 40% oppure senza alcun pagamento ? Nel caso di specie l'atto reca solamente il recupero degli interessi e l'irrogazione della sanzione, senza recupero dell'imposta indebitamente compensata.
----------------	--

Il **co. 2, 2° periodo, art. 11, D.L. 50/2017** dispone che in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con **modalità diverse dalla presente definizione** (quest'ultima espressione si riferisce alle ipotesi in cui il tributo sia stato versato e, quindi, non soltanto a seguito di una diversa forma di definizione agevolata, ma anche del normale pagamento; per esempio, qualora il versamento del tributo sia stato effettuato in ritardo e l'ufficio abbia irrogato la sanzione del 30% del tributo stesso, la lite relativa a tale sanzione è definibile senza alcun versamento).



Nota: la **sanzione** del 30% connessa all'atto di recupero per l'indebita compensazione del credito Iva, si considera tra quelle **collegate al tributo** in quanto relativa alle violazioni che hanno inciso sulla determinazione/versamento del tributo (C.M. 180/1998).

In base a quanto detto, l'**atto di recupero** degli **interessi** relativi all'indebita compensazione e della **sanzione del 30%** può essere oggetto di **definizione**:

- con il **pagamento degli interessi** e di eventuali altri importi in esso contenuti,
- con l'**esclusione delle sanzioni** che, come detto, **sono collegate al tributo**.



Nota: al caso di specie, **non** risulta dunque applicabile il disposto del **primo periodo del co. 2, dell'art. 11, del D.L. 50/2017**, che prevede il pagamento della sanzione non collegata al tributo nella misura del 40%, anche qualora la lite abbia ad oggetto la sola sanzione.

INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITO INESISTENTE

QUESITO	Quali sono le modalità di definizione di una controversia vertente sulla sanzione di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, prevista dall'art. 13, co. 5, del D.Lgs. 471/1997, irrogata dall'Agenzia delle entrate a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha recuperato l'accisa indebitamente qualificata come credito utilizzabile in compensazione ? In particolare, si chiede se nella specie si tratti di sanzione non collegata al tributo, cui conseguirebbe la debenza del 40% dell'importo contestato in giudizio, ovvero di sanzione collegata al tributo, cui conseguirebbe la definizione senza versamento di somme.
----------------	--

Anche in questo caso, considerando quando espresso nel quesito precedente:

- si è in presenza di una **sanzione collegata al tributo**, anche se il recupero per l'indebita compensazione sia stato effettuato da un ente impositore (Agenzia delle dogane) diverso da quello che ha emesso l'atto di contestazione (Agenzia delle entrate);
- per la definizione della lite **non è dovuto alcun importo se** il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione con l'altro ente impositore.

SOGGETTO RESPONSABILE PER LA SANZIONE AMMINISTRATIVA

QUESITO	Un amministratore di fatto, coobbligato solidalmente per le sole sanzioni ex articolo 11 del D.Lgs. 472/1997, intenderebbe definire la lite instaurata avverso l'avviso di accertamento presentando la domanda di definizione senza il versamento di alcun importo. Tale definizione può ritenersi corretta ?
----------------	---

In tale ipotesi ai fini della definizione è **applicabile** il disposto del citato **secondo periodo, co. 2, art. 11, del D.L. 50/2017**, cui si rinvia per il contenuto al quesito relativo alla sanzione per indebita compensazione, da cui deriva che **solo se il rapporto** relativo al tributo sia stato **definito** con il **pagamento del tributo**, la lite instaurata dall'amministratore di fatto può **definirsi senza versare alcun importo**.

SANZIONE PER CONCORSO DI PERSONE NELLA VIOLAZIONE

QUESITO	La controversia relativa a un atto di contestazione con il quale è stata irrogata a un consulente la sanzione per infedele dichiarazione per aver contribuito alla violazione, in concorso con il contribuente sottoposto al controllo, ex articolo 9 del D.Lgs. 472/1997, si può definire con il pagamento del 40% ovvero senza alcun pagamento ?
----------------	--

La **sanzione irrogata al consulente per l'infedele dichiarazione del contribuente**, anche se corrispondente a quella irrogata a quest'ultimo:

- deve considerarsi **autonoma** e
- **non collegata al tributo**

e, dunque, il professionista può definire la lite col **pagamento del 40%** dell'importo impugnato.

CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI

QUESITO	Come si determinano gli importi da versare nel caso di definizione di una lite pendente avverso un avviso di accertamento nel quale per effetto dell'applicazione del cumulo giuridico la sanzione per irregolare tenuta delle scritture contabili, di cui all'art. 9, co. 1, del D.Lgs. 471/1997, è assorbita nella sanzione per infedele dichiarazione ? Considerato che l'art. 11, co. 1, del D.L. 50/2017 esclude il pagamento delle sanzioni collegate al tributo, viene meno l'intera sanzione determinata con il cumulo giuridico ?
----------------	--

L'irrogazione, con l'avviso di accertamento, **di un'unica sanzione** derivante dal cumulo giuridico:

- **assorbe** entrambe le sanzioni (infedele dichiarazione e irregolare tenuta della contabilità)
- con la conseguenza che, poiché per la definizione della lite è richiesto il pagamento degli importi indicati nell'atto in contestazione, **non** occorre procedere allo **scorporo** delle singole sanzioni.

Inoltre, la **sanzione unica non deve essere corrisposta essendo collegata al tributo**. Pertanto, la **definizione** della controversia può avvenire **attraverso** il pagamento degli **altri importi risultanti dall'atto impugnato** e degli **interessi per ritardata iscrizione a ruolo**.

RICORSO AVVERSO SANZIONE DA OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTA DI REGISTRO

QUESITO	Nell'ipotesi di impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione, in caso di omesso versamento nella misura di 1/3 dell'imposta di registro dovuta entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, la definizione della lite concernente l'avviso di rettifica e liquidazione produce effetti anche sulla sanzione del 30% per l'omesso versamento irrogata separatamente ?
----------------	--

Il **pagamento dell'imposta di registro complementare**, conseguente all'accertamento, deve avvenire **entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione**.

L'**impugnazione** dell'atto impositivo, comporta il **pagamento** dell'imposta (nella misura di 1/3), entro 60 giorni dalla notifica del medesimo atto impositivo. **L'omesso pagamento entro 60 giorni** dalla notifica configura violazione che comporta l'iscrizione a ruolo della sanzione del 30% (D.Lgs. 471/1997, art. 13), che si considera tra quelle **collegate al tributo** (in quanto relativa alle violazioni che hanno inciso sul versamento del tributo), nonostante l'applicazione successiva e con atto separato.

A) La **lite avverso la cartella** per l'iscrizione a ruolo della sanzione per omesso versamento:

- ➔ è **definibile senza il pagamento** della medesima **sanzione** se il tributo richiesto con l'avviso di rettifica e liquidazione sia stato definito con il pagamento o
- ➔ **qualora venga definita in maniera contestuale la lite relativa all'avviso**, con il pagamento degli importi richiesti, ad esclusione delle sanzioni irrogate nell'atto (collegate al tributo), e con l'aggiunta degli interessi per tardiva iscrizione a ruolo.

B) Al contrario. **nel caso di impugnazione del solo avviso di rettifica e liquidazione**, che non contempla la sanzione del 30% per omesso pagamento, la **definizione della lite**:

- **non** determina il **venir meno della sanzione del 30%** risultante dalla cartella non impugnata e quindi definitiva.
- **non è equiparabile all'annullamento** dell'atto impositivo medesimo.

Le stesse considerazioni valgono anche con riferimento alla **definizione della sanzione per omesso versamento del tributo** richiesto con l'avviso di liquidazione che non contenga l'irrogazione di una specifica sanzione (es: avviso di liquidazione dell'imposta per la registrazione di una sentenza).

COOBBLIGATI

QUESITO	Si chiede conferma che le somme eventualmente versate a titolo provvisorio da parte dei coobbligati che non aderiscono alla definizione agevolata non possano essere scomutate dall'importo lordo dovuto per la definizione, né rimborsate.
----------------	---

Il combinato disposto dei **commi 7 e 11, art. 11, D.L. 50/2017**, dispongono che:

- la definizione **perfezionata dal coobbligato** ha effetto in favore degli altri (inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente)
- fatto salvo che la definizione **non** dà comunque luogo alla **restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione**.



Nota: l'esclusione del rimborso dell'eccedenza è stata chiarita dai seguenti documenti di prassi:

- C.M. 22/2017: le somme già versate in pendenza di giudizio che siano di ammontare superiore all'importo lordo dovuto per la chiusura della lite, non determinano il rimborso della differenza;
- C.M. 48/2011: ciascun coobbligato solidale che decide di avvalersi della definizione non potrà scomputare dalle somme dovute per la definizione i versamenti già effettuati a titolo provvisorio dagli altri coobbligati che non si siano avvalsi personalmente della definizione.

Lo **scomputo** è ammesso solo per le eventuali somme versate in via provvisoria dagli altri **coobbligati** che si **avvalgono a loro volta della definizione** che accettano, pertanto, l'estinzione della controversia. In questo caso:

- il **pagamento** potrà essere effettuato da **uno solo dei coobbligati per la differenza**,
- mentre gli **altri** devono **definire** la controversia con la **sola presentazione dell'istanza**.

LITISCONSORZIO NECESSARIO

QUESITO	In caso di litisconsorzio necessario tra società di persone e soci è ammessa la definizione agevolata solo da parte di uno dei contribuenti ? In particolare, cosa succede se solo la società perfeziona il procedimento di definizione agevolata ?
----------------	---

La C.M. 48/2011 ha chiarito che è consentita la **distinta e separata definizione della lite**, ognuno per il relativo avviso di accertamento:

- sia da parte della **società di persone** e
- sia da parte di **ciascun socio**

da cui deriva:

- la **cessazione** della materia del **contendere** per l'atto oggetto di definizione agevolata e
- la **prosecuzione** del contenzioso per quello non definito.

RIVALSA DELL'IVA PER AVVISO DI ACCERTAMENTO O RETTIFICA

QUESITO	Il cedente o prestatore che abbia aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 50/2017, può avvalersi della disposizione di cui all'articolo 60, settimo comma, del DPR 633/1972 ?
----------------	---

L'art. 60, co. 7, DPR 633/1972, disciplina il **diritto di rivalsa dell'Iva**, relativo ad avviso di accertamento/rettifica, da parte del cedente/prestatore verso il cessionario/committente, che a sua volta provvede alla detrazione, derivante dal pagamento dell'Iva o maggiore Iva, sanzioni e interessi. La **definizione della lite non esclude l'applicazione della suddetta disposizione da parte del cedente/prestatore**. La rivalsa può essere esercitata solo **dopo il pagamento dell'importo richiesto per la definizione agevolata**.



Nota: la **CM 35/2013** ha chiarito che il pagamento dell'Iva a seguito di **atti non divenuti definitivi** o a **titolo provvisorio** non determina rivalsa e/o detrazione.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

QUESITO	Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione delle pronunce che scadono tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. Nella C.M. 22/2017 viene precisato che è automaticamente sospeso per 6 mesi il termine – breve o lungo - per impugnare le pronunce. Nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> • sentenza depositata il 30/01/2017; • scadenza termine lungo 30/07/2017; • termine lungo a seguito di sospensione 30/01/2018;
----------------	--

- sentenza notificata il 15/04/2017;
 - scadenza termine breve 14/06/2017;
 - termine breve a seguito di sospensione 14/12/2017,
- si chiede se la sentenza debba essere impugnata entro il 14/12/2017 o se prevalga sempre il termine lungo, che nell'esempio scade il 30/01/2018.

Il **co. 9, art. 11, del D.L. 50/2017**, dispone che per le controversie definibili:

- sono **sospesi** per 6 mesi i **termini di impugnazione** che
- **scadono tra il 24/04/2017** (data di entrata in vigore del suddetto art. 11) e il **30/09/2017**.

DATI DEL QUESITO	DATA	DA	A	TERMINE
Deposito sentenza	30-gen-17			
Termine lungo per l'impugnazione	30-lug-17	30-gen-17	30-lug-17	6 MESI
Termine per l'impugnazione derivante dalla sospensione di 6 mesi	30-gen-18	30-lug-17	30-gen-18	6 MESI
Notifica sentenza	15-apr-17			
Termine per l'impugnazione	14-giu-17	15-apr-17	14-giu-17	60
Termine per l'impugnazione derivante dalla sospensione di 6 mesi	14-dic-17	14-giu-17	14-dic-17	6 MESI

Con riferimento al caso di specie, **la sentenza deve essere impugnata entro il 14/12/2017**, in quanto il periodo di sospensione semestrale decorre dal 14/06/2017.